



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68 DEL 30/11/2022

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA ESECUTIVA.

L'anno duemilaventidue addi trenta del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
PAROLINI SERENA	Presente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
FOGLIA FEDERICA	Presente

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA ESECUTIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 16/05/2022 avente per oggetto "Approvazione schema di bilancio 2022/2024 Allegati al Bilancio di previsione e relativa Nota di aggiornamento del DUP – Revoca G.C. 59 del 7/4/2022";

PREMESSO CHE:

- in data 2.4.2014 è stato notificato al Comune di Valeggio sul Mincio atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Verona promosso dal Sigg.ri Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana e Tebaldi Emanuela contro il Comune di Valeggio sul Mincio in persona del sindaco pro tempore per accertare e dichiarare il diritto dei Sigg.ri Tebaldi/Saglia quali proprietari dell'immobile sito in Salionze Via del Garda n. 3 ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla loro proprietà a causa e in conseguenza dell'inadeguatezza e della mancata manutenzione delle tubazioni degli scarichi delle acque piovane e sorgive (acque bianche) e per l'effetto condannare il Comune di Valeggio sul Mincio in persona del Sindaco pro tempore a risarcire ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., i Sigg.ri Tebaldi/Saglia quali proprietari dell'immobile dei quali tutti i danni subiti dalla loro proprietà a causa e in conseguenza dell'evento di cui è causa nella misura e mediante il pagamento di Euro 108.377,38, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla richiesta (Luglio 2010) fino al completo saldo o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa in caso di opposizione anche a mezzo di espletanda C.T.U.;
- all'epoca dei fatti il Comune di Valeggio sul Mincio era assicurato per la RCT/RCO con la Compagnia di assicurazioni Reale Mutua Assicurazioni alla quale, a mezzo del proprio Broker AON, ai sensi dell'art. 18 della polizza n. 2009/03/2033195 è stato tempestivamente inoltrato l'atto di citazione, affinché la Società assumesse la gestione della vertenza, designando un proprio legale;
- la Compagnia dopo numerosi solleciti dal parte del Broker Aon in data 10.6.2014 rispondeva di non poter assumere la vertenza in quanto esaminato il sinistro rilevava che la questione aveva implicazioni che esulavano dalla copertura assicurativa;
- con determinazione n. 54/A del 03/07/2014 il Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali ravvisava l'opportunità di costituirsi nel giudizio civile di cui sopra e nominava l'Avvocato Giuseppe Poggi di Verona quale legale di fiducia dell'Ente, impegnando la relativa spesa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 10/07/2014 con la quale si prendeva atto della determinazione n. 54/A del 03/07/2014 del Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali e della relativa costituzione in giudizio dell'Ente;
- con sentenza n. 2549/2019 pubblicata il 19/11/2019 RG n. 4112/2014 Repert. n. 5168/2019 del 19/11/2019 il TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA - PRIMA SEZIONE CIVILE statuiva quanto segue:
 - a. Accerta la responsabilità ex art. 2051 cc del Comune di Valeggio sul Mincio nella causazione del danno patrimoniale subito da parte attrice.
 - b. Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per danno emergente per il complessivo importo, già aumentato di interessi e rivalutazione, di euro 19.761,58 , oltre IVA, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
 - c. Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per lucro cessante, al pagamento del complessivo importo, già aumentato degli interessi e della rivalutazione, di euro 73.000,00 oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
 - d. Rigetta la domanda di manleva avanzata da parte convenuta.
 - e. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidate nel complessivo importo di euro 13.430,00, oltre a euro 660,00 di spese documentate, al contributo forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA.
 - f. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata liquidate nel complessivo importo di euro 13.430,00, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
 - g. Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta con conseguente restituzione alle altre parti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo;
 - con deliberazione C.C. n. 101 del 28/11/2019, esecutiva, preso atto della sopra menzionata sentenza, veniva riconosciuto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 194 comma 1 lettera a) il debito fuori bilancio per complessivi Euro 142.092,31, importo presunto, non conoscendo l'importo delle spese di CTU, liquidate con Decreto dal Giudice;
 - con determinazione n. 926 del 17/12/2019, in forza della sentenza n. 2549/2019 pubblicata il 19/11/2019 RG n. 4112/2014 Repert. n. 5168/2019 del 19/11/2019 del TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA - PRIMA SEZIONE CIVILE, sopra richiamata e della deliberazione C.C. n. 101 del 28/11/2019, prendendo atto della sopra menzionata sentenza e dell'avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 194 comma 1 lettera a), per complessivi Euro 142.092,31, procedeva all'impegno della

somma complessiva di Euro 140.168,91, dovuta, per Euro 120.572,93 ai sigg.ri Tebaldi/Saglia a titolo di danno emergente, lucro cessante e rimborso spese legali e di CTU e per Euro 19.595,98 a favore della Compagnia Reale Mutua Assicurazioni, a titolo di rimborso spese legali, autorizzando nel contempo l'Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento;

CONSIDERATO che il Comune di Valeggio sul Mincio ha proposto appello presso la Corte d'Appello di Venezia per la riforma della succitata sentenza, ritenendola ingiusta e, pertanto da riformare integralmente o parzialmente, tra le altre, per le seguenti motivazioni:

- in specie per quanto riguarda la condanna al risarcimento del danno patrimoniale dell'importo di Euro 73.000,00 per lucro cessante, la sentenza appare, a prima vista, ingiusta e va riformata perché non fondata su atti documentali probanti, facendo riferimento ad un contratto di affitto stipulato da parte attrice il 2/12/2009, che però non è stato materialmente prodotto, in quanto l'unico contratto stipulato, regolarmente registrato e prodotto, è del 12/1/2010 e si riferisce all'affitto di alcuni vigneti mentre il presunto affitto della cantina si basa su una promessa sottoscritta tra le parti ma non registrata, che sarebbe stata "risolta" dalla parte promissaria conduttrice con nota del 01/07/2010, mancante però, anche tale documento di data certa;

- inoltre la condanna al risarcimento patrimoniale per lucro cessante si basa sui supposti 5 anni garantiti di affitto, ma gli attori non hanno provato la circostanza di aver cercato di rimettere sul mercato l'immobile senza essere riusciti a stipulare un nuovo contratto d'affitto, cosa che non è avvenuta anche perché in data 17/9/2010 gli stessi stipulavano un contratto di affitto di fondo rustico con la Società Antico Brolo Attilio S.S., comprendente anche l'affitto del fabbricato agricolo in via del Garda 7, nel quale è ricompresa la cantina de qua;

DATO ATTO che la Corte d'Appello di Venezia – Sezione IV Civile - con sentenza n. 2243/2022, pronunciata in data 7/7/2022, ha statuito quanto segue:

"La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così statuisce:

- 1) in parziale riforma della sentenza n.2549/2019 del Tribunale di Verona, pubblicata il 19.11.2019 e notificata il 05.12.2019 limitatamente al secondo motivo,
- 2) CONDANNA il Comune di Valeggio sul Mincio a corrispondere complessivamente agli appellati Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana, Tebaldi Emanuela la somma di € 24.000,00 a titolo di danno derivante da lucro cessante oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- 3) CONDANNA gli appellati Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana, Tebaldi Emanuela a restituire al Comune di Valeggio sul Mincio la somma di € 49.000,00 oltre interessi dal pagamento al saldo, fermo il resto;
- 4) CONDANNA il Comune di Valeggio sul Mincio a rifondere a Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana, Tebaldi Emanuela i 2/3 delle spese dei due gradi che liquida, per l'intero, in € 4.520,00, di cui € 660,00 per esborsi, quanto al primo grado, ed in complessivi € 5.880,00, di cui 777,00 per esborsi, per il presente grado, oltre, per entrambi i gradi, spese generali e gli accessori di legge; compensa la rimanente quota;
- 5) condanna il Comune di Valeggio sul Mincio al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata liquidate nel complessivo importo di Euro 5.800,00, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA";

DATO ATTO che la sentenza in parola ha avuto un esito senz'altro positivo per l'Ente in quanto, in forza della stessa i sigg. Tebaldi/Saglia, sono tenuti a pagare al Comune di Valeggio l'importo complessivo di Euro 60.276,52, di cui 48.651,26 per capitale e interessi relativamente alla voce lucro cessante, Euro 10.654,26 a titolo rimborso spese e competenze liquidate in sentenza oltre interessi, ed Euro 971,00 per rimborso di 1/3 dell'imposta di registro versata dal Comune sulla sentenza di primo grado, somma per altro, già introitata dall'Ente;

CONSIDERATO che il debito oggi riconosciuto riguarda, pertanto, solo la condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata in causa, Società Reale Mutua di Assicurazioni, in considerazione del fatto che la Corte d'Appello ha rigettato la richiesta formulata dal legale del Comune di dichiararsi in ogni caso esistente la copertura assicurativa a favore del Comune di Valeggio sul Mincio da parte di Società Reale Mutua di Assicurazioni e, conseguentemente, condannarsi quest'ultima ad integralmente manlevare il primo da tutte le richieste risarcitorie – sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante - formulate nei suoi confronti dai Sigg.ri Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana e Tebaldi Emanuela, avendo, invece, la Corte riconosciuto che il danno si è verificato per un difetto strutturale della rete fognaria e non per una rottura improvvisa della stessa, non accogliendo la tesi difensiva secondo cui circostanza rilevante ai fini della dovuta assunzione della manleva da parte della Compagnia di Assicurazione era quella che la polizza stipulata con Società Reale Mutua non conteneva alcuna limitazione circa il grado di colpa, con la conseguenza che, dimostrata l'avvenuta rottura della condotta fognaria, alla fattispecie in oggetto non sarebbe stato applicabile l'esclusione di cui all'art.16 lett. r del contratto assicurativo e, quindi, la medesima avrebbe dovuto risarcire il danno, pur se fosse derivante da un eventuale comportamento colposo del Comune;

RILEVATO che l'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 annovera fra le fattispecie di debito fuori bilancio legittimamente riconoscibili e finanziabili le "sentenze esecutive", senza null'altro precisare al riguardo;

VERIFICATA la sussistenza dei necessari requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio in argomento, in conformità alle previsioni normative dell'art. 194 del già citato D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ed in particolare:

- punto 79 "Il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità da parte del consiglio dell'ente fa coincidere i due aspetti giuridico e contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto";
- punto 81 "La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie";

RIBADITA l'esecutività della sentenza ed **EVIDENZIATA** la necessità di provvedere ora al riconoscimento del debito fuori bilancio suesposto;

CONSIDERATO che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva. Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

CONSIDERATO che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità di eventuale impugnazione ove possibile ed opportuna;

RICHIAMATA la sentenza della CORTE DEI CONTI -SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA n. 326/2017/PAR del 07 Novembre 2017 la quale sul punto:

"Tuttavia, nel caso di sentenze esecutive, ancorché in via provvisoria, il punto non è tanto quello dell'eventuale accantonamento delle risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura ed incerta, ovvero condizionata (situazioni queste espressamente contemplate dal principio contabile), ovvero ancora diversa, per evenienze sopravvenute, nel quantum rispetto a quanto ragionevolmente previsto all'atto dell'impegno della spesa correlata (impegno comunque correttamente assunto, almeno in parte, dal punto di vista giuscontabile), quanto quello dell'esistenza attuale di un'obbligazione, vincolante per l'ente, non prevista e comunque non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere di per sé ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio".

APPURATO che il debito fuori bilancio da riconoscere trova copertura tra le postazioni attuali di spesa corrente del bilancio di previsione 2022;

VISTA la relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità vigente, che si allega (**ALL. SUB A**);

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto all'Organo di Revisione dell'Ente;

VISTA la deliberazione n. 2/2005 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, che precisa che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore all'art. 194 del T.U.E.L., non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale – Organo che, pertanto, in questa sede esercita una funzione prevalentemente "ricognitiva";

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento è atto fondamentale per la salvaguardia degli equilibri propri del bilancio e della contabilità pubblica, al fine di fronteggiare la passività latente e di prevenire, conseguentemente, il formarsi di situazioni pregiudizievoli per le finanze comunali;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 19/05/2022 di approvazione del P.E.G. 2022 – 2024 – parte finanziaria;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 29/09/2022 di approvazione del P.E.G. 2022 – 2024 – piano delle performance;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al fine di evitare ulteriori spese nel caso la creditrice decida di procedere con procedimento esecutivo;

RITENUTO quindi di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione;

DELIBERA

per le motivazioni tutte in premessa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate per costituirne parte integrale e sostanziale;

1. di prendere atto della Sentenza della Corte d'Appello di Venezia – Sezione IV Civile - n. 2243/2022, pronunciata in data 7/7/2022, che ha statuito quanto segue:

“La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così statuisce:

- 1) in parziale riforma della sentenza n.2549/2019 del Tribunale di Verona, pubblicata il 19.11.2019 e notificata il 05.12.2019 limitatamente al secondo motivo,
- 2) CONDANNA il Comune di Valeggio sul Mincio a corrispondere complessivamente agli appellati Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana, Tebaldi Emanuela la somma di € 24.000,00 a titolo di danno derivante da lucro cessante oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- 3) CONDANNA gli appellati Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana, Tebaldi Emanuela a restituire al Comune di Valeggio sul Mincio la somma di € 49.000,00 oltre interessi dal pagamento al saldo, fermo il resto;
- 4) CONDANNA il Comune di Valeggio sul Mincio a rifondere a Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana, Tebaldi Emanuela i 2/3 delle spese dei due gradi che liquida, per l'intero, in € 4.520,00, di cui € 660,00 per esborsi, quanto al primo grado, ed in complessivi € 5.880,00, di cui 777,00 per esborsi, per il presente grado, oltre, per entrambi i gradi, spese generali e gli accessori di legge; compensa la rimanente quota;
- 5) condanna il Comune di Valeggio sul Mincio al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata liquidate nel complessivo importo di Euro 5.800,00, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA”;

2. di riconoscere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 194 comma 1 lett. a) il debito fuori bilancio di complessivi € 8.462,90, relativo al punto n. 5 del dispositivo della sentenza, dando atto che la spesa sarà fronteggiata sul bilancio corrente con imputazione al Capitolo 1021350/0 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare atto:

- * che il debito fuori bilancio in argomento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 trattandosi di “sentenza esecutiva”;
- * che sussistono i requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio in argomento, in conformità alle previsioni normative dell'art. 194 del già citato D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- * che il presente provvedimento costituisce atto di salvaguardia degli equilibri finanziari;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti - Venezia, in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 23, comma 5 della Legge n. 289/2002;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., considerata l'urgenza di provvedere al fine di evitare ulteriori spese nel caso la

creditrice decida di procedere con procedimento esecutivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA ESECUTIVA.”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere dell'Organo di revisione sulla proposta consiliare in oggetto (prot. n. 26065/2022);

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA ESECUTIVA.”**, sopra riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, il Consiglio comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO